

**Consultazione sulla separatezza tra gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni ai sensi del Regolamento relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (Regolamento (UE) 2015/751)**

L'Autorità Bancaria Europea (ABE) ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di standard tecnici di regolamentazione in tema di separatezza tra gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni (*processing entities*) ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Regolamento sulle commissioni interbancarie (*Regulation on interchange fees – IFR*).

L'IFR mira a facilitare la creazione di un mercato unico europeo per i pagamenti tramite carta assicurando pari trattamento a tutti gli operatori in modo da favorire la concorrenza. A tal fine, e per assicurare un adeguato livello di concorrenza sia tra schemi sia tra *processing entities*, l'IFR assegna all'ABE il compito di predisporre la menzionata bozza di standard tecnici per realizzare la separatezza contabile, organizzativa e decisionale tra circuiti di carte e *processing entities*.

In particolare, la bozza di standard tecnici predisposta dall'ABE richiede che i circuiti di carte e le *processing entities*:

- dispongano di procedure contabili in grado di fornire su base annuale un'informativa separata con riferimento ai rispettivi stati patrimoniali e conti economici;
- prevedano luoghi di lavoro distinti per il personale addetto al circuito e per quello impiegato nelle attività di *processing*;
- adottino misure in grado di assicurare la reciproca indipendenza dei soggetti responsabili della direzione e dell'amministrazione nonché del personale.

Essa stabilisce inoltre i criteri per l'utilizzo di servizi condivisi; il trattamento delle informazioni sensibili; un codice di condotta e la predisposizione di piani operativi separati.

Il documento di consultazione fornisce infine chiarimenti in merito alle aspettative delle autorità di supervisione nel periodo intercorrente tra l'8 giugno 2016, data di applicazione dell'articolo 7 della IFR, e la data di applicazione dello standard tecnico, che potrebbe essere successiva.

Eventuali commenti devono essere inviati all'ABE ([http://www.eba.europa.eu/news-press/calendar?p\\_p\\_id=8&\\_struts\\_action=%2Fcalendar%2Fview\\_event&\\_eventId=1303828](http://www.eba.europa.eu/news-press/calendar?p_p_id=8&_struts_action=%2Fcalendar%2Fview_event&_eventId=1303828)) entro l'8 marzo 2016.